

CAPITOLATO TECNICO
COMODATO D'USO ONEROSO DI FRIGORIFERI
AUTOMATIZZATI PER LA VENDITA DI PRODOTTI
ALIMENTARI

Indice

1	PREMESSA	3
1.1	Definizioni	3
1.2	Normativa Generale Di Riferimento	3
2	OGGETTO E DURATA	5
2.1	Requisiti e caratteristiche tecniche della fornitura	6
2.2	Requisiti ambientali	6
3	GESTIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
3.1	COMODATO D'USO ONEROSO E SERVIZI RICOMPRESI	7
3.2	INSTALLAZIONE E UBICAZIONE	7
3.3	RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI E CONSEGNE	8
3.4	Adempimenti per la Sicurezza	9
3.5	Riservatezza	9
4	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	10
5	LIVELLI DI SERVIZIO	11
6	PENALI	12

1 PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la CONSIP e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Fornitura: il complesso dei beni e delle attività oggetto del presente Capitolato;
- Apparecchiatura/e: ciascun macchinario messo a disposizione dal Fornitore per l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- Società: la società affidataria del servizio;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di CONSIP e responsabile di tutte le attività contrattuali.

1.2 NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

La società dovrà essere in regola con le norme che regolano l'adozione del sistema di autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), di cui al **Regolamento CE 852/2004** e alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, la Società dovrà pertanto garantire l'adozione di un sistema interno di monitoraggio infestanti volto al controllo e monitoraggio degli agenti infestanti presso la propria sede di elaborazione degli alimenti al fine di garantirne la rispondenza nella catena di distribuzione.

Con riferimento all' etichettatura dei cibi dovrà essere rispettata normativa europea di riferimento di cui al **Regolamento UE 1169/2011**.

Con riferimento ai Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (**MOCA**) dovrà essere rispettata la normativa europea di riferimento di cui al **Regolamento (CE) 1935/2004**.

Tale norma quadro stabilisce i requisiti generali che tutti i MOCA devono rispettare, e che tutti i MOCA devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione descritte nel **Regolamento (CE) 2023/2006** affinché, in condizioni d'uso normali e prevedibili, essi non

trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana,
- alterare in modo inaccettabile la composizione degli alimenti,
- comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

Ciascun MOCA, per essere immesso sul mercato, deve essere accompagnato da una Dichiarazione di Conformità, un documento con cui i produttori, trasformatori e importatori dichiarano che l'articolo è conforme alla legislazione vigente.

Le attività di controllo sui MOCA sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2017/625 e dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

2 OGGETTO E DURATA

Oggetto del presente Capitolato tecnico è la fornitura in comodato d'uso oneroso di n. 3 (tre) impianti frigoriferi automatizzati, Foorban fridge (di seguito anche “*Frigoriferi*”), per la distribuzione e la vendita di prodotti alimentari tramite il “*servizio executive*”.

Nel dettaglio, si specifica che il suddetto “*servizio executive*”, comprende oltre a quanto riportato nell'Offerta allegata, a titolo non esaustivo, anche:

- a)** la consegna di 10kg di “frutta fresca” ogni settimana, suddivise in cassette da 5kg ognuna.
Il servizio di consegna della “frutta fresca” avrà una durata di n. 15 (quindici) mesi in quanto il servizio sarà interrotto nei mesi di agosto 2025, dicembre 2025 e agosto 2026.
Il corrispettivo per ogni cassetta non dovrà avere un importo superiore ad euro 25 (venticinque) iva esclusa. Si precisa, che il primo mese di erogazione sarà a titolo di omaggio;
- b)** la messa a disposizione in comodato d'uso gratuito di n. 6 (sei) forni a microonde forniti e scelti per Consip direttamente dalla Società.

I prodotti alimentari presenti all'interno dei Frigoriferi, saranno quelli commercializzati dalla Società ed il costo di tali prodotti sarà a carico dei dipendenti Consip che usufruiranno del servizio come previsto nell'Offerta allegata.

Per tutta la durata contrattuale, si intendono ricompresi nel “*servizio executive*” anche le seguenti attività:

- Rifornimento dei Frigoriferi con i prodotti alimentari commercializzati dalla stessa Foorban fino a 2 (due) volte alla settimana, in base alla necessità ed al monitoraggio dei consumi operato dalla suddetta società;
- Smaltimento dei prodotti alimentari, presenti nei Frigoriferi, non più commercializzabili;
- Pulizia periodica dell'interno dei Frigoriferi;
- Manutenzione ordinaria dei Frigoriferi;
- Manutenzione ordinaria dei beni forniti in comodato d'uso gratuito (n. 6 forni a microonde) ed eventuale sostituzione in caso di guasti o malfunzionamenti;
- Garantire l'applicazione di uno sconto del 30% su tutti i prodotti presenti nei Frigoriferi rispetto al prezzo di listino;
- Organizzare 1 (uno) webinar di un'ora con la nutrizionista Foorban al quale potranno partecipare tutti i Beneficiari e la cui data e orario dovranno essere concordati in base alle esigenze di Consip.

Il contratto acquista efficacia dalla data di stipula ed avrà una durata pari a **18 (diciotto) mesi** a partire dalla data di **“accettazione della fornitura”** (come indicato nel successivo paragrafo 3.4 **“Verifica di conformità”**).

2.1 REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

L'installazione dei Frigoriferi verrà effettuata direttamente dal personale della Società, ovvero da soggetti incaricati direttamente dalla Società.

La data di installazione sarà concordata tra la Società e Consip e dovrà essere fissata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del Contratto. I Frigoriferi verranno installati in nell'apposita area (di seguito anche ***“spazio”***) indicata da Consip.

Lo spazio dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- superficie minima pari a 1 (uno) metro quadrato;
- altezza minima pari a 2,10 (due virgola dieci) metri;
- dotazione di presa elettrica (modello CEE 7/4 – c-d- shuko o presa tipo L 16A) alimentata con corrente alternata a 220 V e 50Hz;
- idonea copertura di rete mobile di qualità almeno 3G o - in alternativa - idonea copertura con rete Wi-Fi.

In ogni caso, si precisa che la Società sarà l'unica responsabile dell'installazione, funzionamento e manutenzione dei Frigoriferi. I costi relativi alla fornitura dell'energia elettrica per l'utilizzo dei Beni Accessori e dei Frigoriferi saranno a carico di Consip.

2.2 REQUISITI AMBIENTALI

La Società ha l'obbligo di rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 6 novembre 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 17 maggio 2024, rubricato “Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante <gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili>”.

In particolare, deve essere assicurata la conformità alle specifiche tecniche e clausole contrattuali del suddetto decreto con riferimento ai servizi di ristoro.

3 GESTIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 COMODATO D'USO ONEROSO E SERVIZI RICOMPRESI

Il contratto di comodato d'uso oneroso ed i servizi in esso ricompresi, decorre per l'intera durata contrattuale.

Consip si servirà delle apparecchiature offerte in comodato d'uso (sia oneroso che gratuito) dalla Società con la dovuta diligenza, impegnandosi a non destinare dette apparecchiature a scopi differenti.

Consip si impegna a custodire e conservare le apparecchiature in modo da garantire la piena efficienza esistente al momento della consegna del bene.

Consip si impegna al pieno rispetto delle norme antinfortunistica nell'uso del bene, ed assume la responsabilità del corretto posizionamento e dell'allacciamento alla rete di alimentazione elettrica, e del rispetto delle relative indicazioni contenute nel manuale d'uso.

In caso di malfunzionamento delle apparecchiature non imputabile a Consip, la stessa potrà richiederne la sostituzione senza oneri aggiuntivi.

Infine, Consip, al termine del contratto, restituirà le apparecchiature oggetto del presente Capitolato, nello stato in cui sono state consegnate, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

3.2 INSTALLAZIONE E UBICAZIONE

La Società dovrà installare, presso la sede Consip sita in via Isonzo 19E Roma, le apparecchiature oggetto del presente Capitolato, secondo le modalità che saranno concordate successivamente alla stipula del contratto.

3.4. VERIFICA DI CONFORMITA'

Le attività di verifica di conformità avverranno, non appena terminata la fase di consegna ed installazione di cui al paragrafo n. 2.1., secondo la pianificazione concordata tra la Società e Consip.

Delle operazioni di verifica verrà redatto un apposito **"Certificato di verifica di conformità"**, che dovrà prevedere, in allegato, un documento nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- numero e matricola dei componenti consegnati;
- la descrizione delle operazioni e dei test effettuati;
- la descrizione degli eventuali problemi riscontrati;
- la descrizione delle soluzioni adottate a fronte dei problemi riscontrati.

In riferimento alle verifiche delle caratteristiche ambientali previste dai relativi Criteri Ambientali Minimi di cui al precedente paragrafo 2.2, si precisa che:

- relativamente alle specifiche tecniche, ogni requisito obbligatorio dovrà essere comprovato secondo quanto indicato nelle verifiche previste nello specifico criterio ambientale nei CAM di riferimento e riportato nella Relazione CAM di cui al punto 3.1.1. D.M. del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 6 novembre 2023;
- relativamente alle clausole di esecuzione contrattuale, esse dovranno essere verificate tramite la suddetta verifica di conformità.

Nel caso di esito positivo della verifica conformità” la data del verbale verrà considerata, da Consip quale “Data di Accettazione della Fornitura”.

Nel caso di esito negativo della verifica, la Società dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, al termine dei quali verrà effettuata una seconda sessione di verifica.

3.3 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI E CONSEGNE

Relativamente a tutte le consegne oggetto del presente Capitolato (sia le consegne relative al rifornimento dei Frigoriferi, sia le consegne relative alla frutta fresca) la Società dovrà concordare con il Responsabile del contratto Consip i giorni e gli orari di accesso e quant'altro serva ad impedire ostacoli al servizio all'interno della sede così come indicato nelle condizioni contrattuali.

La Società dovrà comunicare il nominativo del Responsabile delle attività contrattuali, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail e un indirizzo pec al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi concordati con Consip.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip eventuali modifiche.

3.4 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, è stato redatto il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (c.d. DUVRI), con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'affidamento e con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. I costi relativi alla sicurezza derivanti da "interferenze", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono pari a Euro 128,50.

3.5 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Consip sono riservati, pertanto, è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori della sede Consip.

La Società non potrà utilizzare o condividere con terzi, a nessun titolo e in nessun modo, la documentazione, i dati o qualsiasi altra informazione fornita da Consip.

4 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere prodotte con periodicità mensile posticipata, successivamente alla relativa verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

Per il pagamento delle fatture emesse dovrà essere allegata a ciascuna, la verifica di conformità di cui all'art. 10 delle Condizioni Contrattuali.

5 LIVELLI DI SERVIZIO

La Società, dovrà rispettare i seguenti livelli minimi di servizio:

- 1.** 30 (trenta) giorni lavorativi tra la data di stipula e la data effettiva di consegna e montaggio;
- 2.** 10 (dieci) giorni lavorativi del mese successivo alla data di richiesta di ritiro e sostituzione delle apparecchiature non conformi (gestione resi) e la data effettiva della relativa sostituzione.

6 PENALI

Consip si riserva di applicare le seguenti penali - pari all'1 (uno) per mille dell'importo totale del contratto - nei seguenti casi:

1. Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla tempistica prevista rispetto al livello di servizio indicato al punto 1 del precedente paragrafo 5;
2. Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla tempistica prevista per l'eventuale sostituzione in caso di guasti o malfunzionamenti ritardo (espresso in giorni lavorativi) rispetto al livello di servizio indicato al punto 2 del precedente paragrafo 5.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, Consip avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.